

La Commissione, secondo il Governo italiano incorre nel travisamento di fatti allorquando dispone la rettifica finanziaria sull'erroneo presupposto affermato dalla DG AGRI che non vi sia stato il controllo di A.g.e.a. sulle entrate ed uscite dello zucchero, nonché che «sono state trattate (senza verifica ufficiale del peso) circa 127 000 tonnellate di zucchero». Inoltre il Governo italiano censura anche il difetto di prova in ordine al fatto «di non aver eseguito il controllo annuo degli inventari...quando si è proceduto a operazioni di magazzinaggio» ed al fatto che «circa 127 000 tonnellate di zucchero sono state spostate (senza verifica o pesatura ufficiale) tra il 30 settembre 2006 (data entro la quale l'inventario avrebbe dovuto essere eseguito) e il febbraio 2007». Infatti, a fronte della prova documentale offerta da A.g.e.a., ossia la contabilità attestante i quantitativi dei movimenti e delle giacenze dello zucchero per singolo deposito, consegnata ai servizi della Commissione, questi ultimi non potrebbero affermare il contrario senza fornirne la prova.

Settimo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di prova (art. 269 TUE ex art. 253 TCE), in relazione all'asserito pericolo di danno a carico del Fondo.

La decisione, secondo il Governo italiano, è affetta da difetto di motivazione per aver trascurato di valutare l'effetto utile dei controlli comunque effettuati da Agea sulle entrate e le uscite dello zucchero da immagazzini, nonché sulle loro giacenze mensili.

#### Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione

(Causa T-362/11)

(2011/C 252/97)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. B. Klooststra)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

- Dichiarare che la decisione della Commissione 6 maggio 2011 viola il regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(1)</sup>;
- dichiarare che la decisione della Commissione 6 maggio 2011 viola la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché i regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 1367/2006 <sup>(2)</sup>;
- annullare la decisione della Commissione 6 maggio 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto essa non si pronuncia entro i termini prescritti sulla domanda confermativa delle ricorrenti e non fornisce una motivazione adeguata in merito.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'art. 4 della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, nn. 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 per omessa valutazione, in quanto:
  - il motivo di rifiuto non è conforme alla Convenzione di Aarhus;
  - le informazioni richieste sono informazioni relative alle emissioni nell'ambiente;
  - vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste dalle ricorrenti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).